

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

CVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 APRILE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE	PAG.	PAG.
<b>Congedi:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	1203	
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Contributo straordinario a favore del comune di Salsomaggiore. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (1892) . . . . .	1203	
PRESIDENTE . . . . .	1203, 1204, 1205	
BAVARO, <i>Relatore</i> . . . . .	1204	
SULLO. . . . .	1204	
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	1204	
DE PALMA . . . . .	1205	
Modificazioni all'articolo 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, contenente provvidenze a favore delle finanze dei comuni e delle provincie. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (1913) . . . . .	1205	
PRESIDENTE . . . . .	1205, 1206	
VICENTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	1205, 1206	
SULLO. . . . .	1205, 1206	
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	1205	
Riscatto obbligatorio dell'imposta straordinaria immobiliare. (1904) . . . . .	1206	
PRESIDENTE . . . . .	1206, 1207, 1208, 1210	
TROISI, <i>Relatore</i> . . . . .	1207, 1208, 1209, 1210	
PIERACCINI . . . . .	1207, 1208	
TUDISCO. . . . .	1208	
BAVARO . . . . .	1208	
COSTA . . . . .	1208	
		VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . . 1208, 1209, 1210
		PESENTI . . . . . 1208
		TREMELLONI . . . . . 1208
		DUGONI. . . . . 1209
		<b>Volazione segreta:</b>
		PRESIDENTE. . . . . 1210
		<hr/> <hr/>
		<b>La seduta comincia alle 10.</b>
		MARTINELLI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		( <i>È approvato</i> ).
		<b>Congedi.</b>
		PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Ferreri, Saggin e Zerbi.
		<b>Discussione del disegno di legge: Contributo straordinario a favore del Comune di Salsomaggiore. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1892).</b>
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo straordinario a favore del Comune di Salsomaggiore », approvato dalla V Commissione permanente del Senato.
		Invito il relatore, onorevole Bavaro, a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1951

BAVARO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con il provvedimento legislativo sottoposto al nostro esame e già approvato dalla V Commissione finanze e tesoro del Senato, viene assegnato al Comune di Salsomaggiore un contributo straordinario annuo di lire 10 milioni, per la durata di un quinquennio a partire dall'esercizio finanziario 1950-51, da destinarsi all'incremento e al mantenimento delle opere igienico-sanitarie e stradali della cittadina, in relazione agli stabilimenti di cure termali ivi esistenti.

Si tratta di un adeguamento del valore del contributo di lire 300 mila stabilito con la legge 11 aprile 1938, n. 553, che, data la svalutazione monetaria, si è ritenuto ora necessario elevare a lire dieci milioni. Inoltre, essendo detto contributo a carico del bilancio dell'ente termale demaniale di Salsomaggiore, la concessione non rientra nella disposizione di cui all'articolo 81 della Costituzione.

Ritengo che non si possa negare questo contributo all'Azienda termale demaniale di Salsomaggiore, la quale costituisce in Italia un importante richiamo per i turisti e assolve funzioni igienico-sanitarie di primissimo ordine. Il comune di Salsomaggiore con le sue modeste possibilità economiche non può da solo fronteggiare tutte le esigenze di ordine igienico-sanitarie che sono imposte dalla particolare attività dell'azienda termale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SULLO. Desidererei sapere dall'onorevole relatore se altri comuni versino nelle stesse condizioni, e se esistano altri provvedimenti allo studio o già approvati, per i quali si corrispondano a determinate aziende demaniali contributi a carico dello Stato.

BAVARO, *Relatore*. Non sono in grado di rispondere a questa domanda, la quale ha un indubbio valore. Considerato che il Governo ha presentato questo disegno di legge, non posso fare a meno di osservare che analoghi provvedimenti potranno essere presi nei confronti dei comuni in cui esistano altre aziende demaniali, comuni per i quali non siano stati ancora rivalutati i contributi.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Un provvedimento analogo già esiste ed è quello che riguarda le terme di Montecatini. La giustificazione di questi provvedimenti sta nel fatto che queste aziende, essendo aziende demaniali, non sono soggette al pagamento dell'imposta sull'industria e commercio, ragione per cui i comuni hanno una notevole difficoltà a sopportare le spese di particolari esigenze locali

quali quelle relative alle cure termali, non avendo un introito diretto in corrispondenza alle esigenze stesse. Si è cercato, dunque, di rimediare a questa situazione con provvedimenti diversi. Nei comuni in cui esistono aziende termali, le aziende stesse si sono assunte a proprio carico certe spese di interesse pubblico, come a Montecatini; invece nei comuni dove, accanto ad aziende demaniali, esistono altre attività di natura privata, le spese di ornamentazione, pavimentazione, abbellimento, viabilità, ecc., è sembrato opportuno, da molti decenni, far stanziare un contributo a carico dello Stato in favore dell'azienda. Il provvedimento che voi avete in esame, dopo le modificazioni introdotte dal Senato, si presenta sotto il carattere non più di un contributo a carico del bilancio dello Stato in modo indiretto, ma di un contributo sul bilancio dell'azienda, e quindi, in sostanza, rappresenta una forma di imposta di industria e commercio che l'azienda avrebbe dovuto pagare al comune.

SULLO. Un provvedimento analogo è stato preso solo per il comune di Montecatini?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Solo per il comune di Montecatini. Nei casi in cui, accanto all'azienda demaniale vi siano attività di natura privata collaterale come quella dianzi accennata si è predisposto un provvedimento di questo tipo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

## ART. 1.

« È assegnato al comune di Salsomaggiore un contributo straordinario annuo di lire 10 milioni, per la durata di un quinquennio a partire dall'esercizio finanziario 1950-51.

Tale contributo sarà iscritto tra le spese generali del bilancio dell'Azienda termale demaniale di Salsomaggiore ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 2.

« L'erogazione del contributo di cui al precedente articolo è subordinata alla espressa condizione che il relativo importo sia dal comune devoluto alla esecuzione di opere igieniche, sanitarie e stradali, nonché alla esecuzione di opere intese a migliorare l'attrezzatura della stazione termale, in modo da soddisfare le maggiori esigenze dei pubblici

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1951

servizi inerenti al suo funzionamento ed a quelle iniziative intese ad abbellire ed a rendere più confortevole la stazione medesima».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

DE PALMA. Propongo che, in sede di coordinamento, le parole « a quelle » siano sostituite dalla parola « alle ».

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo ora in votazione l'articolo 3:

« Il pagamento del contributo assegnato al comune a norma dell'articolo 1 sarà effettuato a cura dell'Azienda demaniale. A tale scopo il comune, negli anni successivi alla prima riscossione, dovrà inviare entro il 31 marzo ai Ministeri delle finanze, Direzione generale del Demanio, e dell'interno, Direzione generale dell'Amministrazione civile, una relazione controfirmata dal Prefetto, comprovante l'impiego delle somme introitate nell'anno precedente per il titolo suaccennato al fine di ottenere, sempreché l'impiego stesso sia riconosciuto regolare da parte delle due Amministrazioni interessate, il pagamento del contributo dell'anno successivo ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni all'articolo 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, contenente provvidenze a favore delle finanze dei comuni e delle provincie. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1913).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, contenente provvidenze a favore delle finanze dei comuni e delle provincie ».

Invito il relatore, onorevole Vicentini, a riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione finanze e tesoro del Senato.

VICENTINI, *Relatore*. L'articolo 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, stabiliva l'istituzione di un fondo destinato alla concessione di provvidenze a favore delle finanze dei comuni e delle provincie, e precisamente 4 miliardi e mezzo a favore dei comuni e 3 miliardi a favore delle provincie, per sanare il *deficit* dei loro bilanci. In sede di esame dei bilanci, l'amministrazione finanziaria ha rilevato che

il fondo messo a disposizione non copriva tutti i *deficit* dei comuni e delle provincie, e quindi ha inteso, con questo disegno di legge, di elevare il fondo da 7 miliardi e mezzo a 10 miliardi. È da rilevare, altresì, che durante l'esame dei bilanci dei comuni e soprattutto delle provincie l'amministrazione finanziaria, nell'intento di fare raggiungere il pareggio, è ricorsa all'autorizzazione di sovracontribuzioni soprattutto a carico dell'agricoltura. Quindi, a mio avviso, questo nuovo intervento dello Stato a favore dei bilanci dei comuni e delle provincie è giustificato, ed io propongo che il disegno di legge sia approvato dalla Commissione.

Per quanto riguarda la spesa di 5 miliardi e mezzo, questa si fronteggia con l'apposito fondo esistente nel capitolo 459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51. Nel caso, poi, che i fondi messi a disposizione dei comuni e delle provincie con questa legge e con la legge 30 luglio 1950, n. 575, risultassero superiori alle necessità degli enti predetti per l'anno 1950, si dà facoltà al Ministero dell'interno di utilizzare l'eventuale rimanenza per la copertura dei disavanzi dei bilanci degli enti locali per l'anno 1951.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SULLO. Mi dichiaro favorevole all'aumento di questo fondo, ma non posso fare a meno di formulare qui, formalmente, una espressione di rammarico per il fatto che dopo ben due anni, la legge sulla finanza locale presentata dal Ministro Vanoni, sia ancora ferma presso l'altro ramo del Parlamento. Certamente questo sistema del rinvio della soluzione di un problema, come praticamente capita con il sistema della citata legge 30 luglio 1950, non può essere soddisfacente. Finché non vi sarà un sistema automatico per cui lo Stato interverrà a favore dei comuni in misura predeterminata e finché, invece, esisterà la discrezionalità del contributo, evidentemente nessuno di noi potrà essere contento.

Pertanto, pur essendo d'accordo sull'opportunità di approvare questo disegno di legge, esprimo la convinzione che si debba al più presto uscire da questo sistema che è di transizione, per adottare un sistema definitivo e, ripeto, automatico.

VANONI, *Ministro delle finanze*. In verità, onorevole Sullo, la responsabilità per il ritardo nella approvazione della legge cui Ella ha accennato non può essere attribuita né al Governo né al Parlamento. Infatti,

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1951

nel corso della discussione di esso al Senato, è stato sollevato l'intero e complesso problema della sistemazione delle imposte di consumo che dà luogo a molte incertezze da parte delle categorie interessate e degli stessi senatori che ancora non si sono formata al riguardo una opinione precisa. Va notato, tuttavia, che buona parte dei provvedimenti capaci di dare incremento al gettito dei comuni sono stati adottati in via di anticipazione con la ripetuta legge 30 luglio 1950, n. 575.

VICENTINI, *Relatore*. Poiché il collega onorevole Sullo ha accennato a una forma di quasi parassitismo finanziario, mi permetto di rilevare che, purtroppo, la vita dei comuni, appunto per il riordinamento della finanza locale in corso di attuazione, costringe i comuni stessi a limitare determinate spese o provvidenze, la cui necessità è pure molto sentita dagli amministrati: non si tratta, quindi, di una forma di parassitismo finanziario, ma di un avvio alla normalità.

SULLO. Io non intendevo dire che lo Stato non deve contribuire al risanamento dei bilanci comunali; tale contributo, però, a mio parere, deve essere dato in forma automatica e non in forma discrezionale, come oggi avviene. Il sistema attualmente in vigore, infatti, significa, praticamente, la fine di ogni autonomia comunale, facilità per taluni comuni di avere determinate agevolazioni ed impossibilità per altri di averle: significa, insomma, il sovvertimento del sistema della autonomia finanziaria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

L'ammontare destinato ai contributi in capitale a carico dello Stato previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, in favore dei Comuni, è elevato a complessive lire 10 miliardi.

(È approvato).

## ART. 2.

L'eventuale rimanenza sui fondi previsti all'articolo 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, ed all'articolo precedente, resta a disposizione del Ministero dell'interno per interventi eccezionali a favore dei bilanci 1951 degli

enti locali, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

La relativa erogazione avverrà con le norme di cui alla sopra citata legge.

(È approvato).

## ART. 3.

La maggiore spesa di lire 5.500.000.000 di cui all'articolo 1 della presente legge, verrà fronteggiata a carico dell'esercizio 1950-51 con il fondo speciale, iscritto al capitolo 459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

(È approvato).

## ART. 4.

Ai fini della concessione dei mutui di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, le Regioni a Statuto speciale possono richiedere alla Commissione centrale per la finanza locale l'esame dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali facenti parte dei rispettivi territori.

La Commissione centrale per la finanza locale formula le opportune proposte per il pareggio dei bilanci, indicando la misura delle supercontribuzioni e l'ammontare del mutuo necessario per far fronte al disavanzo economico.

I provvedimenti relativi sono adottati dai competenti organi dell'Amministrazione regionale e resi esecutivi, per quanto concerne l'assunzione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.

(È approvato).

## ART. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

### Discussione del disegno di legge: Riscatto obbligatorio dell'imposta straordinaria immobiliare. (1904).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riscatto obbligatorio dell'imposta straordinaria immobiliare.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1951

Invito il relatore, onorevole Troisi, a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

TROISI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, nella nostra finanza straordinaria vi è ancora un residuo di annualità relative all'imposta straordinaria immobiliare, istituita con regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743 — collegata col prestito redimibile 5 per cento — la quale doveva servire a procurare all'Erario i fondi necessari per gli interessi e l'ammortamento del prestito stesso il cui ricavato era destinato a valorizzare l'Etiopia.

Ritengo inutile richiamare i motivi su cui si fondava questo provvedimento, il quale era in connessione anche con l'allineamento della lira avvenuto nel 1935.

Il suddetto regio decreto-legge stabiliva la facoltà di riscatto dell'imposta. L'articolo 10 istituiva l'imposta con decorrenza dal 1° gennaio 1937 e per la durata di 25 anni. Successivamente si stabiliva che i sottoscrittori al prestito redimibile potevano ottenere il riscatto dell'imposta straordinaria immobiliare, a patto però che il pagamento dell'imposta riscattata venisse fatto con titoli del prestito stesso.

Successivamente l'ordinamento di questa imposta venne cambiato profondamente fino a sganciarsi dal prestito a cui era originariamente collegata. Ciò avvenne con il regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1827. L'innovazione consistette soprattutto nella valutazione, perché mentre prima il riferimento era fatto sul reddito imponibile dei ruoli delle imposte per l'anno 1937, successivamente, invece, l'imposta venne commisurata sulla base degli estimi e dei redditi imponibili risultanti dai ruoli relativi a ciascun anno.

Molti contribuenti si avvalsero di questa facoltà del riscatto.

Ora si è ravvisata l'opportunità di semplificare questa struttura di finanza straordinaria, eliminando tale voce, che pure ha dato il suo apporto all'Erario durante questo periodo. Cito qualche cifra: nel 1937 l'imposta diede un gettito di 504 milioni di lire, nel 1938 di 448 milioni e, negli anni successivi, dal 1939 al 1950, dette, rispettivamente, in milioni di lire il seguente gettito: 476, 521, 473, 463, 450, 435, 414, 403, 401, 396, 414 e 423.

Quindi si tende — e questo corrisponde, a mio avviso, ad un indirizzo generale della politica finanziaria — a snellire tutto ciò che è una bardatura del passato, specialmente in materia di finanza. Questo riscatto di-

viene ora obbligatorio, mentre prima era solo facoltativo. Ciò consente di evitare complicazioni nella formazione dei ruoli, ecc..

L'accennato riscatto abbraccia le annualità residue dal 1° gennaio 1952. In sostanza si tratta di 10 annualità, al tasso annuo del 5 per cento, perché questa imposta, secondo le norme vigenti, dovrebbe cessare nel 1962.

Il gettito previsto di questo riscatto si aggira intorno ai 3 miliardi e mezzo di lire. Per rendere possibile l'assolvimento di quest'obbligo, senza aggravare i contribuenti, si dà facoltà di rateare l'ammontare del residuo dell'imposta in 3 rate o, per meglio dire, entro il 1952 si dà la facoltà di pagare, in corrispondenza con le normali scadenze di febbraio, aprile, giugno 1952, l'ammontare dell'imposta stessa, pur riferendo il riscatto alla data del 1° gennaio 1952.

In sostanza, con questo provvedimento si procede nell'opera di snellimento e di semplificazione del sistema tributario, e nello stesso tempo si arreca all'Erario un più cospicuo gettito e, date le attuali esigenze del Tesoro, credo che ciò non sia un motivo da trascurarsi. Contemporaneamente si danno quelle agevolazioni connesse all'operazione di sconto di queste residue annualità.

Quindi, nel complesso, ritengo che il disegno di legge si possa approvare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PIERACCINI. Evidentemente, trattandosi di 3 miliardi e mezzo di lire, l'incidenza di questo provvedimento non è grave. Tuttavia debbo confessare che il provvedimento stesso mi lascia perplesso, perché tutti coloro che hanno avuto la possibilità di fare il riscatto lo hanno fatto, specialmente dopo la guerra, diventando esso meno oneroso data la svalutazione della moneta. Coloro che non hanno effettuato il riscatto evidentemente sono piccoli proprietari di case, che, fra l'altro, in regime di blocco dei fitti, non hanno un reddito rilevante. Cosicché, questo provvedimento, ripeto, anche se non ha una grave incidenza, certamente viene a colpire le categorie più modeste di proprietari, e cioè coloro che non si sono potuti avvalere della facoltà del riscatto.

D'altra parte, non possiamo credere che il provvedimento rappresenti un passo avanti nel riordinamento della finanza straordinaria. Non possiamo nasconderci che esso invece rappresenta un modo di ricavare 3 miliardi e mezzo per le esigenze di bilancio.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1951

È vero che il disegno di legge prevede il pagamento in tre rate, a distanza di un bimestre l'una dall'altra, ma un certo aggravio sulle categorie di proprietari meno abbienti lo determina sicuramente. La relazione dice che tale aggravio rappresenta il 7 per cento dell'onere complessivo annualmente a carico della proprietà immobiliare.

TUDISCO. Diviso per cento. Mi riferisco all'inflazione che ha già praticamente cancellato questa imposta.

PIERACCINI. La mia preoccupazione deriva dal fatto che coloro i quali non si sono avvalsi della facoltà del riscatto — e la facoltà del riscatto v'è stata sempre — hanno così agito perché non hanno avuto la possibilità di effettuarla. Ora si vuole trasformare questa facoltà in obbligo, ma, nonostante l'inflazione, chi non ha riscattato vuol dire che continua a trovarsi in difficoltà. Questo è il problema. Quindi, rimango nel dubbio se sia bene lasciare ancora la facoltà, magari estendendo le facilitazioni.

BAVARO. La spesa di riscossione annulla l'entrata.

PIERACCINI. Allora annulliamo la legge. Io capisco che essa serva a rastrellare 3 miliardi e mezzo, ma almeno non si dica che essa rappresenta uno snellimento del sistema tributario.

TUDISCO. Vorrei soltanto esprimere con più chiarezza ciò che ho già detto.

Sta bene che l'onere sia del 7 per cento, ma bisogna dividere tale onere per 60-70, che è il rapporto dell'inflazione. Quindi posso pensare, per avere avuto esperienza di alcune di queste pratiche, che allo stato attuale si tratti effettivamente di sola incuria. Ognuno non pensa che ha questo modesto tributo nell'elenco delle tasse che paga e non riscatta l'imposta proprio per dimenticanza. Se si pensa che era già una imposta di proporzioni molto modeste, che si è ridotta al 7 per cento dall'origine e che questo 7 per cento deve essere diviso per 70, ognuno vede che sfrondiamo il nostro sistema tributario di una di quelle tante voci che rendono difficile al cittadino di comprendere la cartella dei tributi che deve pagare. Questa è una sfrondata necessaria.

COSTA. Vorrei domandare un chiarimento, non sul piano economico, ma sul piano finanziario. Sta bene che questo tributo sia sganciato, come ha detto il relatore, dal prestito obbligatorio, ma ciò è vero fino a un certo punto. Sostanzialmente questa imposta straordinaria aveva ed ha la funzione di pagare gli interessi di quel prestito.

Ed allora se si consuma subito tutta questa massa monetaria, con che cosa si pagano gli interessi del prestito? Capisco che si possono pagare prendendo denari da un'altra tasca...

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sono pagati con la sola svalutazione.

COSTA. Ed allora è completamente travisato il concetto della legge. Indubbiamente rimane questa lacuna finanziaria.

PESENTI. Se non erro, la repubblica sociale italiana aveva chiesto il riscatto di questa imposta. Poi, con l'unificazione del territorio nazionale, l'efficacia della legge è cessata. Quindi, probabilmente, vi saranno anche altri contribuenti che avranno riscattato durante il periodo della repubblica sociale.

Se si guarda da un punto di vista puro e, direi tecnico, è chiaro che l'abolizione di questa imposta semplificherebbe anche la cartella dei pagamenti. Ma il problema va considerato dal punto di vista dell'interesse del contribuente: se rendiamo oggi obbligatorio il riscatto, costringiamo il contribuente a pagare con una moneta che potrebbe essere migliore di quella con la quale domani avrebbe dovuto pagare l'imposta. Comunque ritengo che con l'obbligatorietà del riscatto si sottopongano i contribuenti a pagare con una moneta che si va svalutando.

TREMELLONI. Vorrei sapere quale sia, approssimativamente, il numero dei contribuenti sottoposti a questa imposizione.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non ho i dati sott'occhio. Comunque, la media è bassa, per effetto appunto della svalutazione monetaria.

TROISI, *Relatore*. Le obiezioni che sono state mosse dai vari colleghi, non mi sembrano tali da modificare il giudizio, da me precedentemente espresso, sulla opportunità del provvedimento, anche perché occorre tener presente un concetto fondamentale, è cioè che il riscatto, in sostanza, attua ciò che i teorici della finanza (Pantaleoni ed altri) hanno sempre sostenuto, e cioè la equivalenza, per quanto riguarda la pressione, tra imposta straordinaria e prestiti pubblici.

Vi è poi il notevole vantaggio della semplificazione che si attua attraverso il riscatto obbligatorio. Si tratta infine di una vecchia partita che in questo modo si viene a chiudere. Insisto nel confermare il parere, già espresso, di procedere senz'altro all'approvazione del disegno di legge.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Vorrei chiarire rapidamente alcuni punti toccati nel corso degli interventi degli onorevoli Pieraccini e Pesenti.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1951

Non credo sia opportuno emanare un provvedimento di semplice riscatto facoltativo, in quanto esso è possibile anche con la legge vigente. E perché non viene attuato? L'interpretazione che ne danno i miei uffici ed io stesso è semplice: deriva dall'attuale scarsa incidenza dell'imposta.

D'altra parte, questa imposta causa, agli uffici competenti, un certo intralcio, in quanto tutti gli anni, nel preparare i ruoli, occorre iscrivere una serie di nomi e innumerevoli cifre di entità trascurabile. Né mi pare si possa adombrare, per questo riscatto, un grosso problema di equilibrio economico. Il riscatto obbligatorio significa che con una operazione interna, semplicissima, degli uffici, chiudiamo questo capitolo in modo definitivo.

Perché non si è fatto prima questo riscatto? Perché vi è stata sempre qualche perplessità nei confronti dei proprietari dei beni immobili a fitto bloccato. Ma siccome quest'anno vi è stato un aumento dei fitti a cui non è corrisposto immediatamente un aumento della imposta sui fabbricati (sto preparando un provvedimento per sistemare la situazione di tale imposta, a partire dal 1952), in sostanza, con la minore imposta sui fabbricati che si paga nel 1951, tali proprietari possono avere i fondi per riscattare l'imposta straordinaria di cui trattasi.

Pertanto raccomando l'approvazione del disegno di legge proprio perché è un provvedimento di semplificazione della nostra situazione fiscale.

DUGONI. Parlando a titolo personale, dirò che riconosco la necessità tecnica di sistemare questa partita delle entrate dello Stato. Però non mi sembra del tutto sbagliata l'idea espressa dall'onorevole Pesenti, ossia che se si vuole sistemare questa partita con vantaggio dell'erario, perché non si concedono ai contribuenti alcune facilitazioni? Queste potrebbero essere esaminate sotto un duplice profilo: o capitalizzare ad un tasso più favorevole, o iscrivere una sola volta a ruolo, e concedere poi facilitazioni di pagamento in modo che l'imposta sia pagata nel corso di più anni.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Questa ultima soluzione, tecnicamente, non è possibile, in quanto l'iscrizione a ruolo rappresenta il carico dell'esattore ossia la somma che l'esattore deve pagare. Se si fa l'iscrizione a ruolo, si deve pretendere il pagamento.

DUGONI. Allora concediamo un tasso di capitalizzazione più favorevole.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non le pare, onorevole Dugoni, che questi contri-

buenti abbiano già avuto, indipendentemente dalla loro volontà, il notevole vantaggio di pagare in lire attuali quello che era il loro carico precedente?

DUGONI. Questo non è dipeso dalla volontà del contribuente, ma dalla volontà dello Stato.

Imponendo il riscatto obbligatorio, noi rendiamo certo un carico tributario che è incerto.

Ripeto, a titolo del tutto personale, sono favorevole al provvedimento, ma gradirei si concedesse al contribuente una forma di capitalizzazione più conveniente.

TROISI, *Relatore*. Dato che il collega onorevole Pieraccini ha posto in rilievo la situazione dei piccoli proprietari, bisogna ricordare che, secondo la legge, è tenuto a pagare l'imposta chi ha dieci mila lire di reddito catastale. Quindi non bisogna esagerare con la questione dei piccoli proprietari!

PRESIDENTE. Poiché nessun altro ha chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli:

## ART. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1952, è disposto il riscatto obbligatorio dell'imposta straordinaria immobiliare, istituita con il regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, e successive modificazioni.

Sono tenuti al riscatto tutti i contribuenti soggetti, alla suddetta data, al pagamento di tale imposta.

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

«L'ammontare del riscatto è rappresentato dal valore delle annualità d'imposta residue al 1° gennaio 1952, al tasso annuo composto del cinque per cento, ed è liquidato dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

L'annualità base è costituita da quella che si sarebbe dovuto iscrivere nei ruoli dell'anno 1952».

DUGONI. Propongo al primo comma, il seguente emendamento: *sostituire le parole:* «al tasso annuo composto del cinque per cento» *con le altre:* «al tasso annuo composto del sette per cento».

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'articolo 2 fino alle parole: «1° gennaio 1952».

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1951

« L'ammontare del riscatto è rappresentato dal valore delle annualità d'imposta residue al 1° gennaio 1952 ».

(È approvato).

A questo punto vi è l'emendamento dell'onorevole Dugoni.

TROISI, *Relatore*. Esprimo parere contrario a tale emendamento perché si verrebbe a creare una sperequazione fra coloro che hanno effettuato il riscatto precedentemente e i contribuenti che dovranno ora riscattare l'imposta.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Dugoni.

(Non è approvato).

Pongo allora ai voti la restante parte dell'articolo:

« al tasso annuo composto del cinque per cento, ed è liquidato dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

L'annualità base è costituita da quella che si sarebbe dovuto iscrivere nei ruoli dell'anno 1952 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3.

« L'ammontare del riscatto è iscritto in apposito ruolo riscuotibile, con la procedura ed i privilegi vigenti per la riscossione della imposta straordinaria e con l'obbligo del non riscosso per riscosso, in tre rate uguali, coincidenti con le normali scadenze di febbraio, aprile e giugno 1952.

Per la riscossione compete all'esattore l'aggio contrattuale ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Contributo straordinario a favore del comune di Salsomaggiore », (1892):

Presenti e votanti . . . . .	33
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	4

(La Commissione approva).

« Modificazioni all'articolo 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, contenente provvidenze a favore delle finanze dei comuni e delle provincie » (1913):

Presenti e votanti . . . . .	33
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	4

(La Commissione approva).

« Riscatto obbligatorio dell'imposta straordinaria immobiliare ». (1904):

Presenti e votanti . . . . .	33
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	10

(La Commissione approva).

#### Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Giorgio, Amendola Pietro, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Castelli Avolio, Ceccherini, Chiostergi, Cifaldi, Corbino, Costa, De Martino Francesco, De Palma, Dugoni, Fanfani, Ghislandi, Guggenberg, Mannironi, Marotta, Natali Lorenzo, Pesenti, Pieraccini, Ponti, Salizzoni, Schiratti, Scoca, Tosi, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Vicentini, Walter, Zagari.

Sono in congedo:

Ferreri, Saggin e Zerbi.

**La seduta termina alle 11,30.**